



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che prevede la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1999, n. 241, recante “Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2001, recante “Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10 dell'articolo 145 della Legge Finanziaria per il 2001”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 30, comma 9, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante norme di “Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche”, e, in particolare, l'articolo 7 che prevede, per i Ministeri, l'obbligo di individuare gli organismi responsabili delle attività di valutazione nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della predetta legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO, inoltre, l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 228 del 2011 che dispone, per i Ministeri, l'adozione di linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento pluriennale di pianificazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 3 agosto 2012, Allegato I (Modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida), che individua le specifiche competenze dei Nuclei con riferimento alle sopra citate linee guida;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, concernente “Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici”;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CONSIDERATO che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, in relazione alle complesse e articolate attività di analisi, valutazione e pianificazione delineate dal decreto legislativo n. 228 del 2011, ha acquisito una funzione strategica nella predisposizione delle linee guida per la valutazione degli investimenti, del documento pluriennale di pianificazione e di valutazione, delle relazioni annuali nonché di ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione;

CONSIDERATA la necessità di ricostituire il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici allo scopo di qualificare la capacità decisionale e gestionale autonoma delle strutture ministeriali preposte agli investimenti;

RITENUTO opportuno, considerato che le attività di valutazioni sugli investimenti relativi ad opere pubbliche sono particolarmente complesse e specialistiche, ricorrere alla consulenza di esperti anche esterni all'Amministrazione, di comprovata esperienza ed elevata professionalità, individuati, sulla base delle precedenti esperienze professionali e delle capacità professionali possedute;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. È istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito "Nucleo"), previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che garantisce, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, il supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attività di programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici.
2. Il Nucleo assicura, altresì:
 - a) il supporto alle fasi di programmazione, valutazione e verifica dei piani, programmi, progetti e politiche di intervento promossi e attuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, il Nucleo è individuato quale organismo responsabile delle attività di valutazione previste dal medesimo decreto.
4. Il Nucleo opera in raccordo con l'Ufficio del Capo di Gabinetto, presso il quale è collocato.

Art. 2

(Funzioni del Nucleo)

1. Il Nucleo svolge le attività di supporto tecnico di cui al precedente articolo 1, nelle seguenti aree tematiche:
 - a) infrastrutture;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
 - c) studi, analisi e ricerche;
 - d) finanza e contabilità pubblica;
 - e) agevolazioni, fiscalità e politiche del lavoro in agricoltura.
2. In caso di particolare necessità e/o urgenza, il Nucleo può essere chiamato dal Capo di Gabinetto ad esprimersi su specifiche questioni.

Art. 3

(Composizione ed organizzazione del Nucleo)

1. Il Nucleo può essere composto fino ad un numero massimo di 13 unità, di comprovata qualificazione scientifica e professionale rispondenti ai criteri previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, n. 262.
2. I componenti ed il coordinatore responsabile sono nominati con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, che provvede a curarne la procedura di selezione, e restano in carica per un periodo di tre anni rinnovabili, a decorrere dalla data dell'effettiva presa in servizio.
3. I componenti sono scelti tra professionalità appartenenti all'Amministrazione ovvero tra professionalità appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche compresi gli enti pubblici, anche economici, o tra esterni all'amministrazione pubblica, con elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori tecnico, economico-finanziario ovvero giuridico-amministrativo.
4. L'individuazione dei componenti del Nucleo appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione avviene attraverso una procedura di selezione.
5. La selezione dei componenti esterni del Nucleo, avviene tramite una procedura ad evidenza pubblica nei casi e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, n. 262.
6. Ai componenti del Nucleo appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione non possono essere riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.
7. Ai componenti esterni del Nucleo non può essere corrisposto un compenso omnicomprensivo superiore a 83.000 euro annui lordi e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione.

Art. 4

(Indipendenza dei componenti del Nucleo. Divieti e cause di decadenza)

1. I componenti del Nucleo non devono intrattenere, né devono aver intrattenuto, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni che possano condizionare la loro autonomia di giudizio. L'indipendenza dei componenti del Nucleo è valutata con periodicità almeno annuale, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati sono tenuti a fornire ai sensi del successivo comma 4. Al venir meno dei requisiti di indipendenza, il componente del Nucleo si intende automaticamente decaduto.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

2. Ai componenti del Nucleo sono vietati per tutto il periodo di permanenza nel Nucleo, l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. Per l'inosservanza di tale divieto i componenti possono essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il componente del Nucleo, interno all'Amministrazione, tenuto conto della gravità della condotta, può essere sottoposto all'applicazione di sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

4. All'atto del conferimento dell'incarico di componente del Nucleo e una volta all'anno, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al presente decreto. Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti estranei alla pubblica amministrazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del Nucleo. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse, al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dall'incarico.

6. Ciascun componente del Nucleo è tenuto ad aderire al Codice Etico dei Nuclei ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede con le risorse annualmente ripartite dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 145, comma 10, della legge finanziaria 2001.

2. Le risorse di cui al comma 1, una volta ripartite dal CIPE, sono versate in un capitolo di bilancio appositamente istituito nell'ambito del Centro di responsabilità Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Programma Indirizzo politico.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 21 gennaio 2016

IL MINISTRO
Maurizio Martina